



I Commercialisti e la Conservazione

Quello che il nuovo CAD non può ignorare dopo eIDAS



Agenzia per l'Italia Digitale
Presidenza del Consiglio dei Ministri

Riunione del Forum dei Conservatori

Roma, 6 luglio 2016



L'**UNGDCEC** ha appena compiuto 50 anni in quanto è nata il 1° maggio 1966 per la necessità diffusa di costituire un organismo nazionale di rappresentanza in grado di operare con efficacia, all'interno della categoria e nei confronti di tutti quei soggetti individuali e collettivi che possono incidere sull'attività dei Giovani DC o influenzarne le prospettive professionali.

Una realtà importante e coerente

Sono attive sul territorio oltre 100 "Unioni Locali" per un totale di più di 10.000 soci aderenti. Ciascuna di esse ha una propria autonomia funzionale e rappresenta la realtà del rispettivo contesto economico locale. Tutte le Unioni operano con azioni e interventi coordinati per il perseguimento degli obiettivi comuni.



Definizioni di eIDAS

eIdentification

eAuthentication

eSignature

eSeal



Efficacia giuridica di eIDAS

**da Direttiva
a
Regolamento Europeo**




Come si applica il Regolamento eIDAS



Situazione attuale con la Direttiva in vigore:

- le caselle a sfondo verde rappresentano le norme di recepimento dell'Italia, ogni Stato membro dell'UE ha le proprie
- Le caselle blu indicano norme (tecniche e legali) europee, il richiamo agli standard (norme tecniche) è a discrezione di ogni Stato membro



Situazione dal 1 luglio 2016 con l'abrogazione della Direttiva: il Regolamento è immediatamente applicabile senza norme di recepimento nazionali e stabilisce, salvo poche eccezioni, che gli atti esecutivi richi amino gli standard



Il riconoscimento reciproco

Vigilanza sui fornitori di servizi fiduciari
I servizi fiduciari (Trusted Services)
I servizi fiduciari qualificati





Il nuovo CAD, aspetti contrastanti con il Regolamento eIDAS.

Cosa dovrebbe cambiare.



ART. 1

(modifiche art.1 del D.lgs. n. 82 del 2005)

È necessario un coordinamento, anche con il DPR 68/2005, per permettere che il domicilio digitale non sia valido solamente tra PA e cittadini, ma possa valere verso anche verso tutti, con le necessarie disposizioni per la tutela della privacy.



ART. 1

(modifiche art.1 del D.lgs. n. 82 del 2005)

art.1, co. 1, let. n-ter)

Domicilio digitale: l'indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio qualificato di recapito che consenta la prova del momento di ricezione di una comunicazione tra i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, e le persone fisiche e giuridiche.



ART. 1

(modifiche art.1 del D.lgs. n. 82 del 2005)

Per le definizioni sulle FE si rimanda al regolamento eIDAS:

- resta la definizione s) di “**firma digitale**”,
- tramonta la “**autenticazione informatica**” della lettera b),
- sparisce la “**identificazione informatica**” alla u-ter),
- compare la “**identità digitale**” alla u-quater),
- sparisce la lettera p) con la storica definizione italiana di “**documento informatico**”, a favore di eIDAS che parla solo di documento elettronico.



ART. 37

(modifiche art.43 del D.lgs. n. 82 del 2005)

1-bis. Se il documento elettronico è conservato per legge da una Pubblica Amministrazione, cessa l'obbligo di conservazione a carico del cittadini che può in ogni momento richiedere accesso ai sensi delle regole tecniche di cui all'art. 71.



ART. 38

(modifiche art.44 del D.lgs. n. 82 del 2005)

Requisiti per la gestione e conservazione dei documenti elettronici.

Il sistema deve assicurare: sicurezza, integrità di sistema e dei dati, protocollo dei documenti in entrata e in uscita, raccolta di informazioni sul collegamento tra documento e i documenti dalla stessa formati, reperimento delle informazioni, sicurezza, tutela dei dati personali...